





	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

R - 05

Regolamento di gestione del sistema di qualità di produzione integrata

Rev.	Data emissione	Area della modifica	Motivo della Modifica
00	01/01/2022	Intero documento	Adozione regolamento certificazione SQNPI
01	06/11/2024	Intero documento	Adeguamento format

Redazione	Revisione	Approvazione
Davide VERONA 	Sergio SPADA 	Sergio SPADA 
BGO	DIR	DIR

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

Indice

1	SCOPO	3
2	CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE	3
2.1	Contratto di certificazione	5
3	DOCUMENTI AGLI ATTI DELL'ODC	6
3.1	Verifica di idoneità degli operatori aderenti al sqnpi.....	6
3.2	Verifica di conformità	6
3.3	Nomina del gruppo di valutazione.....	7
3.4	Pianificazione delle verifiche ispettive.....	7
3.5	Fase di valutazione.....	7
4	ESECUZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ	8
4.1	Documentazione della verifica.....	8
4.2	Prove di tipo	9
4.3	Controlli analitici.....	10
4.4	Verifiche ispettive supplementari	10
5	RILASCIO DEL CERTIFICATO	10
5.1	Documentazione che di certificazione.....	11
5.2	Variazioni successive alla richiesta di certificazione /attestazione.....	11
5.3	Classificazione dei rilievi.....	11
6	GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ	12
6.1	Gestione delle non conformità da parte dell'odc.....	12
7	SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'	15
8	RINNOVO ANNUALE DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE	15
9	USO DEL CERTIFICATO /MARCHIO SQNPI (ETICHETTATURA DEL PRODOTTO	16
9.1	Materiale pubblicitario, ddt.....	16
9.2	Uso del certificato / marchio di aster.....	17
9.3	Logo a disposizione	18

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

1 SCOPO

Il presente Regolamento illustra le procedure seguite da ASTER per la certificazione dei prodotti identificabili dal marchio SQNPI e per il rilascio dell'attestazione di conformità allo standard SQNPI rispetto alla Legge 3 febbraio 2011, n. 4 e riassume gli obblighi che i richiedenti la certificazione e le Organizzazioni certificate hanno per l'ottenimento e il mantenimento della certificazione e/o dell'attestazione di conformità.

Oltre a quanto espressamente riportato nel presente documento si ritengono applicabili tutti i documenti, regolamenti, leggi in vigore al momento della presentazione della domanda di certificazione.

2 CONDIZIONI PER L'OTTENIMENTO DELLA CERTIFICAZIONE

L'Operatore può richiedere la certificazione di Prodotto/prodotti, finalizzata all'uso del marchio SQNPI sul/i prodotto/i, oppure il rilascio di una attestazione, con l'obiettivo di dimostrare la conformità al sistema per le misure agroambientali.

Per ottenere e mantenere la certificazione o l'attestazione, l'Operatore deve:

- applicare e mantenere in atto le modalità operative imposte dal disciplinare di produzione integrata di riferimento e le disposizioni della norma di riferimento (procedura di adesione, gestione, controllo; Decreto Ministeriale attuativo, disciplinari di produzione integrata regionali, piani dei controlli regionali, ecc);
- avere identificato e tenere sotto controllo i requisiti specificati, compresi quelli cogenti di legge e regolamentati;
- avere attivato e reso operative le attività comprese nel campo di applicazione per il quale si richiede la certificazione/ l'attestazione.
- prendere tutti i provvedimenti necessari per consentire la corretta conduzione delle attività di valutazione previste nel presente regolamento;
- permettere al personale incaricato da ASTER, l'accesso alla documentazione, alle registrazioni, alle aree e al personale interessato alla certificazione
- nei casi previsti dallo standard, permettere l'effettuazione, da parte del personale di ASTER o di laboratori incaricati da ASTER, dei campionamenti di prodotto previsti dal piano di campionamento specifico e straordinari nel caso se ne presenti la necessità in sede di valutazione e verifica;
- permettere la partecipazione alle diverse verifiche ispettive, previa comunicazione scritta di ASTER, ad osservatori di ASTER, valutatori dell'Organismo di Accreditamento o di altro Ente. Lo scopo di tali partecipazioni è l'addestramento di nuovo personale e/o la sorveglianza sull'operato dei valutatori ASTER. Gli osservatori/valutatori in affiancamento accompagnano sempre i valutatori di ASTER durante lo svolgimento della verifica ispettiva;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

- comunicare in forma scritta ed in anticipo i nominativi di eventuali consulenti aziendali che hanno progettato, realizzato e mantenuto la certificazione di prodotto;
- comunicare in anticipo i nominativi di eventuali consulenti dell'Operatore che partecipano alla verifica ispettiva, i quali devono mantenere esclusivamente il ruolo di osservatori, a meno che non chiamati in causa da uno dei componenti del Gruppo di Valutazione per chiarimenti;
- mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione/ dell'attestazione, le condizioni che ne hanno permesso il rilascio;
- comunicare tempestivamente a ASTER qualsiasi modifica apportata all'Operatore;
- formulare le proposte di azioni correttive compilando e firmando i moduli relativi, inviandone copia a ASTER secondo le modalità e le tempistiche indicate da ASTER. Se entro 15 giorni non pervengono comunicazioni contrarie da parte di ASTER le modalità di trattamento delle non conformità e le azioni correttive si intendono accettate;
- soddisfare tutte le richieste di azioni correttive di ASTER entro il periodo di tempo concordato;
- regolare le specifiche di spesa riportate nell'offerta economica di riferimento, in relazione all'attività effettuate per la certificazione/rilascio dell'attestazione, indipendentemente dall'esito della stessa;
- comunicare a ASTER i casi in cui sia coinvolta in procedimenti giudiziari conseguenti alle leggi sulla responsabilità da prodotto o comunque a violazioni di leggi applicabili in relazione alla certificazione/attestazione ottenuta;
- In caso di Operatore richiedente la certificazione/attestazione in qualità di Operatore Associato, avere completato un ciclo di verifiche ispettive interne nell'ultimo anno che abbia coperto tutti gli aspetti e tutti i soggetti interessati al progetto di certificazione/attestazione della conformità.
- rispettare quanto previsto dal presente Regolamento relativamente alle modalità per pubblicizzare la certificazione e per l'uso del logo;
- mantenere, per tutto il periodo di validità della certificazione, una registrazione di tutti i reclami pervenuti e la documentazione delle relative azioni correttive intraprese. L'Operatore deve prendere in considerazione anche i reclami pervenuti a eventuali altri soggetti coinvolti nel progetto di certificazione e per i quali si assume la responsabilità della conformità del prodotto;

A seguito del mancato rispetto delle condizioni sopra riportate, ASTER, in relazione alla frequenza e gravità degli eventi, adotterà le azioni del caso che possono comportare nei casi più gravi la sospensione e la revoca della validità della certificazione/ attestazione di conformità (si vedano al riguardo le Condizioni Generali di Contratto riportate nel Contratto di Certificazione).

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

2.1 Contratto di certificazione

La fase contrattuale prevede la definizione del contratto fra il richiedente la certificazione e ASTER. ASTER si ritiene incaricato come organismo di controllo SQNPI dal richiedente solo a seguito della sottoscrizione del contratto di certificazione e dell'offerta economica.

Questa fase si compone dei seguenti passaggi:

- L'Operatore accede al Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata tramite apposito sistema informativo (SIPI) predisposto dal ministero; al momento dell'adesione deve specificare l'OdC incaricato, il quale riceve la richiesta di certificazione via e-mail.
- In fase di accesso al Sistema l'Operatore deve specificare se richiede una certificazione di prodotto/prodotti, finalizzata all'uso del marchio sqnpi sul/i prodotto/i, oppure un'attestazione, con l'obiettivo di dimostrare la conformità al sistema per le misure agroambientali finanziate nell'ambito dei PSR (mis. 10) o dell'OCM ortofrutta.
- Sulla base dei dati comunicati dal richiedente tramite il SIPI, ASTER emette un'offerta economica.
- ASTER invia al richiedente la seguente documentazione:
 - Il Contratto di Certificazione e/o Attestazione riportante l'Offerta Economica redatta sulla base del tariffario in vigore e le Condizioni Generali di Contratto;
 - Il presente Regolamento di Certificazione dei prodotti identificabili dal marchio SQNPI e/o di Attestazione della conformità allo standard SQNPI nel rispetto della Legge 3 febbraio 2011, numero 4;
- Il richiedente provvede a firmare, tramite il proprio rappresentante legale, e a restituire a ASTER, il Contratto di Certificazione e/o Attestazione già menzionato accettando in tal modo le prescrizioni contenute nello stesso e nel presente regolamento.

La richiesta di certificazione può essere inoltrata da:


- operatori agricoli in forma singola o associata; condizionatori in forma singola o associata trasformatori in forma singola o associata
- distributori (nel caso di prodotto commercializzato sfuso) in forma singola o associata

La richiesta di attestazione di conformità può essere inoltrata da:

- operatori agricoli in forma singola o associata;

L'accesso in forma associata nel sistema di controllo SQNPI prevede il coordinamento delle attività degli operatori aderenti da parte dell'Operatore Associato richiedente la certificazione/ attestazione.

È responsabilità dell'O.A. richiedente inserire nel SIPI tutti i dati richiesti per ogni singolo soggetto aderente. I dati inseriti nel SIPI costituiscono l'elenco a disposizione di ASTER.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

La richiesta di accesso da parte dei produttori agricoli deve essere presentata annualmente entro il termine temporale definito dal Mipaaf e specificato nel documento SQNPI – Adesione Gestione e Controllo.

In caso di Certificazione l'adesione al sistema prevede l'obbligo che tutta la coltura sia sottoposta a regime di controllo, pena l'esclusione di tutta la coltura.

In caso di Attestazione di conformità è possibile includere nella domanda di adesione esclusivamente una parte dei terreni destinati ad una specifica coltura, sulla base di quanto esplicitato nel bando PSR di riferimento.

Nel caso dei condizionatori, trasformatori e distributori, la richiesta di accesso può essere trasmessa in qualunque periodo dell'anno, ma comunque prima dell'inizio di ogni attività riguardante la gestione di prodotti o processi attinenti al SQNPI.

3 DOCUMENTI AGLI ATTI DELL'ODC

- Domanda di ammissione al sistema di controllo SQNPI tramite SIPI
- Contratto fra ASTER e il soggetto richiedente;

3.1 *Verifica di idoneità degli operatori aderenti al sqnpi*

La verifica iniziale di idoneità consiste nel controllo, sulla base della domanda e della documentazione accessoria prevista, dell'adeguatezza, la completezza e la conformità della richiesta. Tale verifica viene eseguita automaticamente dal SIPI per tutte le aziende agricole, aderenti in forma singola o associata.

Per gli Operatori Associati l'OdC deve inoltre effettuare la verifica preliminare di accertamento dell'attività di autocontrollo intesa ad accertare che tutti i soci siano sottoposti ad autocontrollo come indicato al punto 6.5.2 del documento SQNPI - Adesione Gestione Controllo.


3.2 *Verifica di conformità*

La verifica di conformità viene pianificata solo dopo la sottoscrizione dell'accordo economico con ASTER da parte del richiedente la certificazione/attestazione di conformità.

La verifica prevede attività di verifica ispettiva e documentale e, ove previsto, controlli analitici secondo i criteri definiti nel documento SQNPI - Adesione Gestione Controllo nella revisione in vigore.

In caso di richiesta della certificazione la verifica di conformità in azienda agricola deve includere tutte le fasi, dalla coltivazione del prodotto al post raccolta.

In caso di richiesta del rilascio della attestazione la verifica di conformità in azienda agricola include esclusivamente la fase di coltivazione.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

3.3 Nomina del gruppo di valutazione

ASTER procede a nominare un Gruppo di Valutazione (composto da un valutatore Responsabile del gruppo stesso ed eventualmente da altri valutatori).

ASTER comunica preventivamente all'Operatore i nominativi dei componenti il Gruppo di Valutazione. L'Operatore ha a disposizione 24 ore per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni e richiedere la sostituzione di uno o più dei valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da ASTER nel caso di aspetti inerenti le competenze tecniche del gruppo di valutazione.

3.4 Pianificazione delle verifiche ispettive

Il Responsabile del Gruppo di Valutazione pianifica con l'Operatore la data della verifica ispettiva di certificazione/ attestazione.

Il periodo dell'anno nel quale effettuare le attività di verifica in campo viene definito da ASTER sulla base del/dei prodotto/i oggetto di certificazione e delle caratteristiche dell'azienda richiedente.

L'Operatore ha a disposizione 24 ore per sollevare, in forma scritta, eventuali obiezioni sulla composizione del Gruppo di Valutazione e richiedere la sostituzione di uno o più valutatori. Tale eventuale richiesta non potrà essere accettata da ASTER nel caso di aspetti inerenti alle competenze tecniche del gruppo di valutazione.

3.5 Fase di valutazione

ASTER valuterà la conformità a fronte della documentazione applicabile al / ai prodotti / oggetto di certificazione e/o all'azienda oggetto di attestazione di conformità.

La valutazione sarà effettuata secondo le norme UNI CEI ISO IEC 17065 e UNI EN ISO 19011 nelle revisioni correnti e successive modifiche e integrazioni.

I valutatori di ASTER nel corso delle verifiche ispettive sono tenuti a limitare al minimo le interferenze con l'attività dell'Operatore.

In tutti i casi in cui è richiesta la certificazione e nei casi di attestazione, laddove il bando PSR o il piano operativo lo prevedano, ASTER prevede inoltre l'esecuzione di controlli analitici (prove di tipo) che hanno la finalità di verificare il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione/ attestazione di conformità e, nel solo caso di Operatore Associato, verificare l'affidabilità del sistema di autocontrollo implementato dal richiedente la certificazione.

Le attività di verifica annuali e i controlli analitici vengono eseguiti nel rispetto delle disposizioni del Mipaaf incluse nel documento SQNPI - Adesione Gestione Controllo, e nei piani dei controlli di riferimento (redatti dalle Regioni in conformità alle LGNPC e approvati dal Mipaaf) e secondo la seguente tipologia:

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

- operatore singolo: verifica annuale di conformità aziendale e del processo produttivo sul 100% delle aziende; tale verifica dovrà riguardare tutte le colture per le quali è stata richiesta la adesione al SNQPI; in tutti i casi in cui è richiesta la certificazione e nei casi di attestazione, laddove il bando PSR o il piano operativo lo prevedano, analisi multi-residuale su un campione di prodotto o altra matrice, di una delle colture delle quali è stata richiesta l'adesione al SNQPI;
 - controlli devono coprire, a scopo di deterrenza, tutti i periodi di coltivazione concentrandosi su quelli a maggiore rischio di NC. A questo scopo l'ODC effettua ulteriori analisi multi-residuali su almeno il 5% delle aziende già sottoposte a controllo analitico.
- operatore associato: verifica annuale su un campione di aziende che aderiscono attraverso l'OA al SNQPI con le stesse modalità previste per le aziende singole; il numero di aziende da verificare è pari a \sqrt{n} del numero delle stesse. Analisi multi-residuale su un campione di prodotto o altra matrice delle aziende sottoposte a controllo (\sqrt{n}) su una delle colture per le quali è stata richiesta la adesione al SNQPI. L'ODC può rimandare il prelievo di un campione di prodotto da sottoporre ad analisi in coerenza con uno specifico piano esecutivo. L'esito dell'analisi chiude la procedura di verifica con l'emissione del relativo certificato/ attestazione di conformità in caso di esito positivo. Verifica annuale ai centri di lavorazione; la prima verifica a seguito dell'adesione al SQNPI deve riguardare tutti i centri di lavorazione almeno fino ad un numero pari a 5; Nel caso di un numero di centri superiore, la verifica della parte eccedente deve essere fatta entro l'anno successivo, integrando il campione con impianti già sottoposti a verifica estratti con metodo casuale.
 - controlli devono coprire a scopo di deterrenza tutti i periodi di coltivazione concentrandosi su quelli a maggiore rischio di NC.

4 ESECUZIONE DELLA VERIFICA DI CONFORMITÀ

La verifica di conformità viene eseguita secondo i criteri e le frequenze previste nel documento SQNPI - *Adesione Gestione Controllo*, e specificate nel presente documento

4.1 Documentazione della verifica

- Programma di verifica ispettiva (PVV) inviato al richiedente
- Rapporto di verifica ispettiva rilasciato al soggetto che richiede la certificazione/attestazione al termine della verifica e Check List di valutazione compilata dal valutatore e trasmessa all'ufficio ASTER.
- Rapporti di non conformità (RNC) rilasciati al richiedente la certificazione/attestazione al termine della verifica
- Disciplinare incarico laboratori (DIL) rilasciato al laboratorio di analisi scelto (certificazione e, ove previsto, attestazione)
- Verbale prelievo campioni (VEP) (certificazione e, ove previsto, attestazione)

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

- Rapporti di analisi (certificazione e, ove previsto, attestazione)

4.2 Prove di tipo

L'esecuzione di prove di tipo è prevista in tutti i casi in cui è richiesta la certificazione. Fatto salve specifiche diverse disposizioni del bando del PSR di riferimento, o del piano operativo, nel caso dell'attestazione di conformità non sono richieste le analisi multi-residuali.

ASTER pianifica le prove di tipo secondo le frequenze e le numerosità definite al paragrafo 6.5.1 del documento SQNPI - Adesione Gestione Controllo.

Le prove saranno eseguite (a spese del richiedente) prioritariamente presso un laboratorio scelto di comune accordo con ASTER tra i laboratori di prova accreditati per la specifica prova analitica da commissionare, nell'ambito del sistema di certificazione europeo, in accordo alle norme europee relative all'accreditamento dei laboratori.

Le prove analitiche possono essere effettuate in occasione della verifica del primo anno / sorveglianza annuale o in momenti diversi in funzione delle diverse esigenze, come definito nel documento *SQNPI - Adesione Gestione Controllo*.


ASTER preleva dalla normale produzione un numero sufficiente di campioni di ciascun prodotto per sottoporli a tutte le prove ed accertamenti necessari per verificarne la conformità alle specifiche tecniche contenute nella norma di riferimento.

Nel caso in cui, al termine delle prove di tipo, il prodotto non risultasse conforme a quanto riportato nel documento tecnico di riferimento, verrà formalizzato un rilievo la cui gravità sarà definita in conformità al Piano dei controlli regionale di riferimento. A fronte del rilievo saranno adottati i provvedimenti definiti nel medesimo documento.

In caso di esito analitico non conforme, il richiedente ha facoltà di non accettare il rapporto di prova e richiedere un'ulteriore analisi, da eseguire sul contro campione di ASTER. La richiesta di contro analisi deve pervenire a ASTER in forma scritta entro 3 giorni lavorativi dall'avvenuta notifica dell'esito analitico non conforme da parte di ASTER. Il laboratorio incaricato dell'esecuzione della controanalisi deve essere scelto in accordo fra le parti e secondo le disposizioni del precedente punto 10.3. L'esito della contro analisi è considerato definitivo. In caso di esito non conforme ASTER formalizzerà la non conformità secondo quanto definito al precedente punto 10. 6.

I campionamenti possono essere effettuati dall'ispettore ASTER incaricato della verifica ispettiva, da laboratori qualificati o da personale ASTER.

In caso di non conformità rispetto ai requisiti oggetto di certificazione ASTER richiederà all'Operatore richiedente / riconosciuto le modalità di trattamento del prodotto non conforme e le relative azioni correttive. Le stesse saranno oggetto di valutazione da parte di ASTER che, a seguito della loro valutazione, potrà stabilire eventuali verifiche ispettive supplementari e/o eventuali controlli analitici supplementari. ASTER potrà provvedere inoltre ad intensificare i controlli analitici le cui spese saranno a carico dell'Operatore.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

4.3 Controlli analitici

In caso di **Certificazione** ASTER esegue annualmente una verifica di controllo, comprensiva di controlli analitici, con le stesse modalità e frequenze previste per la prima verifica di conformità

In caso di **Attestazione** ASTER esegue annualmente una verifica di controllo che comprende controlli analitici esclusivamente se previsto nelle disposizioni del bando PSR di riferimento o del piano operativo, con le stesse modalità e frequenze previste per la prima verifica di conformità

4.4 Verifiche ispettive supplementari

In caso di situazioni particolari quali ad esempio. elevato numero di non conformità o presenza di non conformità particolarmente gravi, ASTER si riserva di procedere all'effettuazione di una verifica ispettiva supplementare (non prevista, cioè nel piano di sorveglianza standard) avente il fine di verificare l'adozione da parte dell'Operatore di efficaci azioni correttive per eliminare le carenze riscontrate.

5 RILASCIO DEL CERTIFICATO

Il certificato di conformità viene rilasciato successivamente all'attività di verifica e alla conclusione, con esito positivo, delle prove di tipo, in accordo alle procedure definite nel Manuale Qualità di ASTER e al Regolamento presente regolamento. Il certificato di conformità viene rilasciato dopo:


- Il completamento della fase di certificazione/ che prevede verifiche ispettive e prove analitiche
- La risoluzione (chiusura) delle eventuali non conformità riscontrate in fase di verifica e indicate come bloccanti (che prevedono la sospensione dell'iter di certificazione) nel Piano dei Controlli regionale di riferimento.

L'attestato di conformità viene rilasciato successivamente alla all'attività di verifica in accordo alle procedure definite nel Manuale Qualità di ASTER e al presente regolamento.

L'attestato di conformità viene rilasciato dopo:

- Il completamento della fase di certificazione/ che prevede verifiche ispettive e prove analitiche
- La risoluzione (chiusura) delle eventuali non conformità riscontrate in fase di verifica e indicate come bloccanti (che prevedono la sospensione dell'iter di certificazione) nel Piano dei Controlli regionale di riferimento.

Il certificato di conformità è riferito ai prodotti oggetto della richiesta di certificazione e viene predisposto da ASTER e inviato in originale all'Operatore certificato.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

Il certificato di conformità di prodotto viene rilasciato con validità annuale.

Il certificato di conformità autorizza l'Operatore (singolo o associato) a far uso del Marchio SQNPI, che potrà essere utilizzato solo sui prodotti certificati.

L'attestato di conformità viene emesso per coltura e superficie ed è registrato nel Sistema Informativo. L'attestato viene inviato all'Operatore che ne ha fatto richiesta.

L'attestato di conformità è rilasciato con validità annuale e fa riferimento all'annata agraria cui si sono riferiti i controlli.

L'attestato di conformità non autorizza l'Operatore a far uso del marchio SQNPI.

Annualmente l'Operatore certificato che presenta domanda sul SI della produzione integrata, e l'eventuale gruppo di aziende/ la filiera interessata sono sottoposti ad audit e a controlli analitici di rinnovo della certificazione.

5.1 Documentazione che di certificazione

Delibera di rilascio (o di mancato rilascio) del certificato di conformità di prodotto (da inviare al richiedente) o di rilascio della attestazione di conformità

Certificato di conformità di prodotto da inviare all'Operatore certificato

Attestazione di conformità prodotta dal SI, da inviare all'operatore che ne ha fatto richiesta ed è risultato conforme

5.2 Variazioni successive alla richiesta di certificazione /attestazione

Tutti i soggetti inseriti nel SQNPI sono tenuti a trasmettere sempre attraverso il sistema informativo, entro 30 gg, eventuali variazioni sostanziali in merito ai dati già comunicati.

La verifica di conformità verrà svolta tenendo in considerazione i dati aziendali aggiornati.

5.3 Classificazione dei rilievi

ASTER classifica le situazioni di non rispondenza ai requisiti specificati nei documenti di riferimento come non conformità. Le non conformità sono classificate in conformità a quanto riportato all'art. 8.1 del documento *SQNPI - Adesione Gestione Controllo* e all'Allegato 1 del medesimo documento.

A fronte di una non conformità ASTER applicherà una sanzione secondo le disposizioni all'art. 9 del documento *SQNPI - Adesione Gestione Controllo* e all'Allegato 1 del medesimo documento.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

6 GESTIONE DELLE NON CONFORMITÀ

Qualora, in occasione dei controlli venissero rilevate situazioni di mancato soddisfacimento delle prescrizioni relative al richiedente, al prodotto, o al processo di ottenimento, tali evenienze devono essere opportunamente documentate a cura del soggetto che le rileva.

Tali situazioni vengono gestite in accordo a quanto previsto dai capitoli 8 e 9 del documento *Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata* e di seguito riportato:

6.1 Gestione delle non conformità da parte dell'odc

Le situazioni di “non conformità” di prodotto e/o processo, rilevate nel corso di controlli di conformità a fronte dei requisiti previsti dal DPI e dal relativo Piano dei Controlli, sono comunicate alle aziende. I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai contravventori con PEC o lettera raccomandata o altro mezzo equivalente.

Per l'UEC (Unità Elementare di Coltivazione) o lotto giudicati definitivamente “non conformi” devono essere adottate appropriate misure di esclusione dal circuito SQNPI. Per la gestione delle specifiche situazioni non conformi si rimanda ai contenuti di dettaglio evidenziati nell'Allegato 1. iii. In adempimento alle disposizioni vigenti, i provvedimenti di esclusione dell'UEC o del lotto dal sistema di certificazione e/o dell'azienda dal circuito SQNPI vengono resi noti del SI alle Autorità di Vigilanza.

La gestione delle non conformità nella fase di coltivazione e nelle fasi di post-raccolta viene eseguita in modo indipendente con la separazione delle fasi del processo e dei punteggi di demerito attribuiti alle NC.

AZIENDA SINGOLA: La sommatoria dei punteggi attribuiti alle non conformità rilevate determina l'adozione dei provvedimenti di cui alla seguente casistica:

esclusione dell'UEC o del lotto: □ 1 NCG nei casi indicati con SI nella colonna “ESCLUSIONE dell'UEC o del LOTTO” dell'allegato I (si tratta di NCG su adempimenti che devono essere sempre rispettati)

“NC” lievi, medie e gravi, riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 10. In questo caso può essere presente una sola NCG e più NCM e NCL. Qualora le stesse non conformità dovessero ripetersi a carico dell'UEC o dei lotti che hanno origine sulle UEC precedentemente esclusi, il punteggio di demerito si raddoppia;

sospensione del processo di certificazione aziendale:

- Mancato rispetto del termine di adesione
- 5 NCG anche su lotti differenti;

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

- “NC” lievi, medie e gravi riscontrate nel corso di una annata agraria per un punteggio uguale o superiore a 20; In caso di recidiva nell’arco di 3 anni delle due precedenti fattispecie di sospensione si ha l’esclusione dell’azienda dal SQNPI.

OPERATORE ASSOCIATO (FASE COLTIVAZIONE): Il mancato rispetto dei termini di adesione comporta la sospensione del processo di certificazione. Per le aziende facenti parte del campione sottoposto a controllo da parte dell’ODC si applicano gli stessi provvedimenti previsti per le aziende singole. Sulla base delle risultanze del controllo effettuato sul campione si prevede la seguente casistica di interventi, qualora non riscontrate già in autocontrollo e gestite adeguatamente:


- non conformità grave riscontrata su un numero > al 10% delle aziende controllate;
- estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione - (la verifica ulteriore si esegue nello stesso anno di commercializzazione);
- sospensione della OA dal processo di certificazione se considerando l’insieme dei due campioni permane lo stesso rapporto di NC;
- non conformità grave riscontrata su un numero >al 25 % delle aziende controllate;
- sospensione dell’OA dal processo di certificazione;

estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione:

- non conformità grave sul 10 % del campione - sospensione dell’OA dal sistema; o non conformità grave sul campione > 25% delle aziende controllate - esclusione dell’OA dal sistema;
- non conformità lievi, medie e gravi (queste ultime riscontrate su un numero < del 10%) su un numero > al 25 % delle aziende controllate;
- estrazione di un ulteriore campione di identica dimensione;
- sospensione della OA dal processo di certificazione se permane lo stesso rapporto di NC;
- nel caso in cui lo stato di sospensione permanga per un periodo superiore ai 3 anni (da riscontrare anno per anno) l’ODC dispone l’esclusione dell’OA dal SQNPI.

In caso di sospensione o di esclusione di una OA gli operatori soci che ritengono di avere correttamente applicato i DPI e vogliono mantenere la adesione al SQNPI (anche al fine della continuità dei contratti agro climatico ambientali per la Operazione Produzione integrata del PSR) possono richiedere entro 15 gg la certificazione come singoli aderenti senza soluzione di continuità allo stesso od altro ODC; l’ODC verificherà la condizioni di rispetto del DPI confermando se del caso la continuità della adesione al SQNPI.

AZIENDA SINGOLA E ASSOCIATA IN FASE POST - RACCOLTA CONSERVAZIONE E TRASFORMAZIONE: Il non rispetto delle disposizioni in materia di post- raccolta, conservazione, trasformazione definite nell’allegato 1 al presente documento, delle norme di rintracciabilità o delle norme relative all’uso del marchio si configura nelle NC di cui al piano di controllo (all. 1) e comporta l’aumento dei lotti sottoposti a controllo.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

Qualora uno o più lotti estratti a campione generino non conformità nel corso della verifica si verifica un n. di lotti pari al doppio del numero di lotti non conformi, se la non conformità si ripete il numero di lotti da verificare raddoppia ulteriormente rispetto al doppio.

Se il numero di lotti non conformi è $\leq 10\%$ del campione si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi.

Se il numero di lotti non conformi è $>10\%$ fino al 25% si procede con l'esclusione del/dei lotto/i non conformi e con un rafforzamento del controllo dell'azienda o della OA da ripetere entro 6 mesi dall'ultima verifica (in questo caso qualora dalla verifica non emergano non conformità l'ODC può valutare se farla valere anche per la verifica annuale prevista).

L'azienda o lo OA viene esclusa dal SQNPI con numero di lotti non conformi $> 25\%$.

PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOGGETTI DAL SISTEMA DI QUALITÀ Fatte salve le disposizioni di dettaglio relative alle diverse non conformità contemplate nell'allegato 1, in alcune situazioni produttive o in determinati contesti operativi l'ODC può adottare provvedimenti di sospensione o l'esclusione dei soggetti aderenti al SQNPI.

In particolare, il provvedimento di sospensione comporta per il soggetto interessato l'interdizione dall'uso del marchio distintivo delle produzioni certificate SQNPI fino alla eliminazione della causa che ha dato origine al provvedimento. La sospensione ha effetto sull'attività aziendale e quindi su tutte le produzioni dell'annata agraria in corso.

Il ripristino delle condizioni di conformità viene accertato dall'ODC mediante attività di verifica ispettiva e registrato sul sistema informativo del SQNPI.

Oltre ai casi indicati nell'allegato 1 il provvedimento di sospensione può essere emesso quando:

- si riscontra una situazione di “non conformità” relativa ad aspetti strutturali o di processo che pregiudicano o possono pregiudicare tutta la produzione del soggetto riconosciuto;
- gli accertamenti evidenziano una condizione di pregiudizio della sicurezza del prodotto;
- la reiterazione o la molteplicità di situazioni di “non conformità gravi” sono tali da fornire una valutazione insufficiente sulla capacità del soggetto di rispettare in modo continuativo i requisiti del SQNPI;
- il soggetto interessato utilizza la certificazione del SQNPI in modo ingannevole;
- il soggetto interessato esprime formale richiesta in tal senso, solo in caso di assenza di provvedimenti sanzionatori.

L'OdC comunica il provvedimento di sospensione al soggetto interessato ed alle autorità competenti.

Il provvedimento di esclusione ha carattere definitivo e determina, per il soggetto interessato dal provvedimento, la fuoriuscita dal sistema di certificazione SQNPI.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

Il provvedimento di esclusione viene adottato, quali esempi non esaustivi di tutta la possibile casistica, quando:

- è previsto dal piano dei controlli in relazione al tipo e/o alla quantità di NC;
- il soggetto interessato non adempie, nei termini, alle misure correttive prescritte dal provvedimento di sospensione;
- il soggetto interessato recede volontariamente dal sistema dei controlli o cessa l'attività produttiva;
- il soggetto interessato non consente le verifiche all'ODC.

Il soggetto incorso in un provvedimento di esclusione subisce il fermo di 1 anno prima di potere eventualmente procedere con una nuova domanda di adesione al SQNPI. La rimozione delle cause del provvedimento di revoca è condizione preliminare necessaria per l'accettazione della richiesta e l'avvio del nuovo iter di riconoscimento.

RICORSI: L'operatore che sia stato oggetto di provvedimenti di sospensione o di esclusione o al quale siano state comunicate NC può produrre specifico ricorso presso l'ODC con le modalità da quest'ultimo stabilite.

7 SALVAGUARDIA DELL'IMPARZIALITA'

L'attività di certificazione e/o attestazione di ASTER viene, come richiesto dalle norme di accreditamento, costantemente sottoposta a controllo da parte del Comitato per la Salvaguardia dell'Imparzialità. Tale Comitato è composto da un'equa rappresentanza di tutte le parti interessate alla certificazione quali, ad esempio, le Organizzazioni dei Consumatori e le Associazioni industriali e del commercio.

Compito principale di tale Comitato è quello di salvaguardare l'imparzialità delle attività di ASTER garantendo il rispetto delle norme di accreditamento applicabili e la buona esecuzione delle attività di certificazione e/o attestazione.

8 RINNOVO ANNUALE DELLA VALIDITÀ DELLA CERTIFICAZIONE

La validità del contratto viene indicata nella parte 1 del "Contratto di Certificazione"

Le procedure di rinnovo della validità della certificazione / dell'attestazione di conformità sono le medesime attuate per l'effettuazione della verifica di prima certificazione / primo rilascio dell'attestazione di conformità.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

9 USO DEL CERTIFICATO / MARCHIO SQNPI (ETICHETTATURA DEL PRODOTTO)

9.1 Materiale pubblicitario, ddt

Il marchio SQNPI, di cui all'art. 8 del DM 4890/2014, deve essere usato solo sui prodotti indicati nel certificato di conformità emesso da ASTER, secondo le disposizioni del Regolamento uso del marchio collettivo, di cui all'All. 1 al DM n. 4890/2014, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- non modificare in alcun modo il logo né utilizzare simboli o nomi tali da generare confusione;
- non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio;
- inviare tutte le informazioni e l'eventuale documentazione a supporto, anche per il tramite del SI, che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dovesse ritenere utili a verificare il corretto utilizzo del marchio.

L'operatore che abbia prodotto lotti certificati SQNPI può avvalersi della possibilità di riprodurre il marchio sulla documentazione aziendale o su materiale promozionale per documentare il proprio status di operatore riconosciuto SQNPI, purché l'informazione venga fornita in maniera trasparente e non fuorviante.

L'etichettatura del prodotto deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal Regolamento uso del marchio collettivo, di cui all'All. 1 al DM n. 4890/2014.

Il prodotto confezionato potrà essere identificato con il marchio/contrassegno/etichettatura aggiuntiva solo a seguito dell'ottenimento da parte di ASTER del certificato di conformità del prodotto

Il concessionario è autorizzato ad utilizzare il marchio SQNPI esclusivamente sul prodotto certificato in regime di licenza d'uso e il concessionario è l'unico responsabile del corretto uso del marchio e della sua apposizione sul solo prodotto conforme.

COESISTENZA DEL MARCHIO CON ALTRI SEGNI DISTINTIVI: L'operatore può utilizzare il marchio in abbinamento con quelli relativi ad analoghi sistemi di qualità regionali conformemente a quanto previsto dal DM 4890 dell'8 maggio 2014, di seguito DM, in relazione al regime di equivalenza di cui all'art. 11 e alle disposizioni dell'art. 6 del relativo regolamento d'uso del marchio. In relazione ai già menzionati regimi il GTQ provvede a gestire e pubblicare le modalità e la lista contenente l'elenco dei marchi regionali per i quali è possibile effettuare uno o più tipi di abbinamenti.

Il marchio SQNPI può essere usato anche in abbinamento con marchi privati o collettivi che qualificano il prodotto sulla base di standard diversi purché non si ingeneri confusione nel consumatore.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

Nel caso di abbinamenti o riproduzioni particolari sulle etichette o sugli imballaggi, l'operatore deve essere preventivamente autorizzato dall'ODC.

L'Organismo di controllo che certifica la conformità del prodotto ha facoltà di far apporre il proprio marchio in abbinamento a quello del SQNPI (si veda art. 20 del presente documento).

9.2 Uso del certificato / marchio di aster

L'Operatore che ha ottenuto la certificazione è autorizzato ad esporre in azienda il certificato di conformità di prodotto.

Il marchio di ASTER può essere utilizzato in accordo alle regole generali già illustrate all'articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto

L'Operatore che ha ottenuto una certificazione di Prodotto SQNPI e che intende dare comunicazione della certificazione, deve richiedere **SEMPRE E PREVENTIVAMENTE** esplicita autorizzazione a ASTER, inviando copia delle bozze. Tutte le etichette e/o modalità di presentazione del prodotto e/o pubblicità che recano riferimenti alla certificazione SQNPI devono essere trasmesse a ASTER per l'approvazione prima del loro utilizzo. ASTER si impegna a rilasciare l'approvazione (se ne sussistono le condizioni ai sensi del presente regolamento e delle citate Condizioni Generali di Contratto) entro massimo 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione. L'autorizzazione di ASTER è vincolante e l'Operatore deve conformarsi alle decisioni di ASTER stesso relative alle modalità di comunicazione della certificazione.

Le comunicazioni relative alla certificazione saranno oggetto di successivo controllo da parte di ASTER per verificarne la conformità al presente regolamento, durante le normali attività di sorveglianza ed eventualmente con indagini a campione su stampa, punti vendita, etc. L'Operatore ha l'obbligo di conservare tutte le comunicazioni relative alla certificazione effettuate e di renderle disponibili in sede di sorveglianza ai valutatori di ASTER.

Qualora durante l'attività di sorveglianza si riscontrino delle situazioni in contrasto con il presente regolamento o alle citate Condizioni Generali di Contratto, esse saranno segnalate all'Operatore che dovrà intraprendere tutte le azioni necessarie per eliminare più rapidamente possibile tali difformità. Tali azioni devono essere comunicate a ASTER e da questi accettate.

L'Operatore è tenuto al rispetto anche di eventuali prescrizioni aggiuntive, relative alla pubblicità e all'uso del logo, riportate nelle norme o documenti di riferimento prescrittivi per la certificazione.

L'utilizzo del marchio è rilasciato in regime di licenza d'uso ovvero è l'Operatore certificato l'unica responsabile del corretto uso del marchio e della sua apposizione sul solo prodotto conforme.

	Titolo	Rev.	Data emissione
	R - 05 Regolamento certificazione SQNPI	04	06/11/2024

9.3 Logo a disposizione

TIPO	AUTORIZZAZIONI ALL'USO	CONDIZIONI PER L'USO	LOGO
PRODOTTO CERTIFICATO	Organizzazioni che hanno ottenuto la certificazione di un prodotto agroalimentare a fronte DEL Sistema DI Qualità Nazionale di Produzione Integrata SQNPI	Va utilizzato per le comunicazioni riguardanti la certificazione su etichette e/o imballi primari dei prodotti. È ammesso l'utilizzo anche su fatture, DDT, carta intestata, pubblicità, siti internet etc. L'Operatore è tenuto a provvedere di inserire negli appositi campi i riferimenti al documento normativo e al numero di certificato ottenuto. Colore rosso pantone n. 183 756	